



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NOVARA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>MARTELLI</u>	<u>LUIGI</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>MIETTO</u>	<u>MASSIMO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>DELLA ROSSA</u>	<u>CLAUDIO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 197/2019
depositato il 05/07/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010102251/2018 IRPEF-ADD.REG. 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010102251/2018 IRPEF-ADD.COM. 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010102251/2018 IRPEF-IMPR.ORD. 2014
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

- sul ricorso n. 198/2019
depositato il 05/07/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010102248/2018 IRPEF-ADD.REG. 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010102248/2018 IRPEF-ADD.COM. 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010102248/2018 IRPEF-IMPR.ORD. 2014
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 197/2019 (riunificato)

UDIENZA DEL

17/12/2019 ore 09:00

N°

18/2020

PRONUNCIATA IL:

17.12.2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

14.01.2020

Il Segretario

Alessandro Mies



(segue)

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 197/2019 (riunificato)

UDIENZA DEL

17/12/2019 ore 09:00

FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Con separati ricorsi, poi riuniti, _____ e _____ (_____, nella loro qualità di soci al 50% della _____ S.n.c., impugnavano rispettivamente gli avvisi di accertamento n. T7U010102248/2018 e T7U010102251/2018 a mezzo dei quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Novara, per l'anno d'imposta 2014, imputava a ciascuno di loro, per trasparenza, un maggior reddito di € 97.500,00 accettato per adesione dalla società a seguito di rettifica del reddito.

I ricorrenti, senza entrare nel merito della vicenda, lamentavano una possibile violazione dell'art. 17, comma 1*bis* D.Lgs. 165/2001, per la mancata dimostrazione di un valido provvedimento di delega in capo all'effettivo sottoscrittore dell'atto impugnato, nonché la mancata emissione del PVC che, a suo dire, aveva impedito il contraddittorio preventivo in violazione dell'art. 12 L. 212/2000; eccepivano, inoltre, la mancata applicazione del cumulo giuridico ex art. 12 D.Lgs. 472/97, avendo l'Ufficio contestato identiche violazioni anche per il 2010 e il 2011.

Si costituiva l'Ufficio che documentava la validità dell'avviso producendo tesserino di servizio del sottoscrittore dell'avviso di accertamento, dott. Alberto Gibin, funzionario appartenente alla terza area funzionale, a ciò delegato dal dirigente, dott. Salvatore Sangrigoli; rilevava, poi, che il PVC non era un atto dovuto in quanto, nella fattispecie, si verteva in ipotesi di accertamento eseguito "a tavolino", e non presso il contribuente.

Quanto al cumulo giuridico, l'Ufficio evidenziava che la mancata applicazione del beneficio non determinava, in ogni caso, la nullità dell'avviso; inoltre, riteneva, sulla scorta del tenore letterale della norma invocata dal contribuente che l'eventuale rideterminazione delle sanzioni potesse essere disposta unicamente dal giudice.



All'udienza di discussione, sentite le parti, visti gli atti e la documentazione prodotta, la Commissione

OSSERVA

I ricorsi non sono fondati.

La Commissione, preliminarmente, rileva che la doglianza riferita alla mancanza di delega in capo al firmatario degli avvisi non è meritevole di accoglimento atteso che l'Ufficio ha allegato documentazione attestante l'appartenenza dell'effettivo sottoscrittore degli atti, dott. Alberto Gibin, alla terza area funzionale, con ciò provandone l'inquadramento nella carriera direttiva ai sensi dell'art. 42 DPR 600/1973; peraltro, ai fini della validità dell'atto, ciò che rileva è la sua riferibilità all'A.F., circostanza questa, assorbente e pacifica anche perché non contestata.

Quanto all'eccepita violazione del diritto al contraddittorio preventivo perché gli avvisi non sarebbero stati preceduti dalla consegna del PVC, si rileva che la redazione del processo verbale di contestazione - con le conseguenti facoltà per il contribuente - è prevista solo nelle ipotesi di verifica fiscale (accessi, ispezioni, e verifiche) effettuata presso il contribuente e non, come nella fattispecie, in caso di accertamento effettuato "a tavolino" (modalità che non richiede un preventivo confronto con il contribuente); a tale stregua, nessuna violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, può ascriversi all'A.F. e ciò anche in considerazione del fatto che i ricorrenti, comunque, non hanno assolto l'onere di enunciare in concreto le ragioni - di contenuto astrattamente dirimente - che avrebbero potuto far valere qualora la fase endoprocedimentale fosse stata attivata (Cass. Civ. n. 24823/2015).

Inoltre, la Commissione osserva che l'avviso emesso nei confronti della società S.n.c., società a ristretta base azionaria, è stato definito in sede di accertamento così che deve desumersi che entrambi i soci fossero perfettamente a conoscenza dei rilievi presupposti.



Passando, invece, all'invocato cumulo giuridico, si rileva che l'art. 12, comma 5, D.Lgs. 472/97, disciplina il c.d. cumulo giuridico pluriennale in forza del quale *"quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo"* (Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate").

Orbene, poiché qui non è stato contestato dall'Ufficio il fatto che per violazioni analoghe a quelle qui in oggetto si sia proceduto anche per i periodi di imposta 2011, 2012 e 2013, l'eccezione sollevata sul punto dai contribuenti deve trovare accoglimento, e, per l'effetto, la Commissione dispone che l'Ufficio - tenuto conto delle violazioni precedentemente contestate - determini la sanzione complessiva aumentando della metà quella base .

Le spese di giudizio, stante la reciproca parziale soccombenza, vengono integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso limitatamente alle sanzioni per le quali deve applicarsi il disposto di cui all'art. 12 D.Lgs. 472/97 nella misura indicata in parte motiva.

Respinge per il resto.

Spese compensate.

Novara, lì 17.12.2019

- Il Relatore -



- Il Presidente -

